

## Le misure per lo sport nelle tre aree di rischio

Per quanto riguarda le **Regione a rischio medio (zona gialla)** lo svolgimento dell'attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell'utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di "coprifuoco" anche per l'attività sportiva. Pertanto:

è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.

Restano sospese le attività di palestre e piscine.

Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all'aperto.

Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

Per quanto riguarda le **Regioni a elevata gravità (zona arancione)** sono valide le disposizioni di cui sopra ad eccezione del fatto che l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all'art. 2, comma 4, lettera b).

Per quanto riguarda le **Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa)** è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall'art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.

## FAQ

**Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?**

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all'art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

**In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?**

Si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle o cd. arancioni trova applicazione l'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), per cui sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all'aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l'art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (...) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Pertanto, è possibile lo spostamento all'interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell'art. 2, comma 4. Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.

**È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?**

L'attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria.

Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.